



---

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità, le procedure ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche.

Tali interventi, già previsti dal D.Lgs 112/98 e ribaditi dalla legge n.328/00, dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-03 e dal Piano di zona II Annualità sono diretti al superamento di situazioni di svantaggio socio-economico e devono essere erogati assicurandone l'equità, l'imparzialità e la trasparenza.

### **Art. 2 Obiettivi**

Obiettivo principale degli interventi di sostegno economico è il superamento di situazioni di bisogno: tali interventi devono essere attivati come parte di un progetto di accompagnamento e di sostegno sociale all'utente e devono essere considerati strumenti eccezionali da usare in caso altre modalità di intervento non abbiano prodotto esiti positivi per affrontare il disagio.

I progetti di accompagnamento devono mirare a rendere l'utente protagonista dell'intervento sostenendo l'attivazione di risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali al fine di raggiungere l'autonomia dell'utente e del suo nucleo di riferimento tramite processi di responsabilizzazione.

### **Art. 3 Destinatari**

Ai sensi della vigente legislazione, hanno diritto ad usufruire degli interventi di sostegno economico:

- i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito B2;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell'Ambito B2 da oltre un anno;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nei Comuni dell'Ambito B2 da oltre un anno;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito B2, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

#### **Art. 4** **Le commissioni per i contributi**

- E' istituita una commissione composta dal funzionario Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, dall' Assistente sociale e da un istruttore amministrativo con funzioni di segretario per l'espressione di un parere per l'erogazione dei contributi non eccedenti l'importo di € 150.
- E' istituita una Commissione composta dall'Assessore ai Servizi Sociali con funzioni di Presidente integrata dal personale tecnico e amministrativo del servizio per l'espressione di un parere per l'erogazione dei contributi che abbiano un ammontare pari a € 151,00 e fino ad un massimo di € 250,00 per l'esame ai fini di un eventuale accettazione di domande carenti di documentazione così come previsto dall'art. 7.

#### **Art. 5** **Tipologie d'intervento**

Gli interventi di sostegno economico riguardano Contributi economici diretti e/o indiretti.

#### **Art. 6** **Condizioni per la concessione dei vantaggi economici**

Condizioni entrambe necessarie per la concessione dei vantaggi economici di cui al precedente art.5 sono le seguenti:

- **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente inferiore alla soglia del minimo vitale come stabilita dall'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. N° ..... del ..... e successive modificazioni. Ai fini del calcolo dell'ISEE si intende come nucleo familiare quello anagrafico risultante nello stato di famiglia, mentre per alcune particolari tipologie di interventi verranno definite composizioni differenti del nucleo in considerazione delle politiche sociali di riferimento (vedi art. 21). Si ritengono rilevanti al fine della definizione dell'intervento economico anche entrate economiche ulteriori rispetto a quelle considerate per il calcolo ISEE così come previsto dalla normativa statale (es.indennità di accompagnamento rilevante ai fini del contributo per il ricovero dei disabili).
- **Stato di bisogno:** lo stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi economici diretti ed indiretti. Viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'Assistente sociale incaricato del caso che si avvale delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali propri; il servizio sociale potrà inoltre acquisire informazioni ulteriori tramite la Vigilanza Urbana.

#### **Art. 7** **Parenti tenuti agli alimenti**

Al fine di quantificare il contributo da erogare, il richiedente dovrà allegare alla propria certificazione ISEE quelle dei parenti tenuti agli alimenti residenti in territorio italiano così come indicato nell'art.433 del codice civile e con le modalità previste dal presente Regolamento. La mancata presentazione di tali certificazioni potrà costituire motivo di inammissibilità della domanda di contributo. E' data facoltà alla Commissione di cui all'art. 4 comma 2 di accettare anche le domande carenti di documentazione ISEE relativa ai tenuti agli alimenti, in caso di comprovata impossibilità di ottenere detta documentazione qualora si tratti di casi multiproblematici e dietro

relazione motivata dall'assistente sociale di riferimento; sono fatte salve le azioni di rivalsa sui soggetti tenuti agli alimenti.

Nel quantificare la quota dei tenuti agli alimenti, verranno considerati eventuali contributi contemporaneamente versati dagli stessi nei confronti di altri parenti.

#### **Art. 8**

#### **Rapporti tra più benefici concessi**

L'Amministrazione Comunale non potrà erogare contributi economici qualora il richiedente sia già beneficiario di vantaggi concessi da altri Enti (es. Regione, Provincia, ecc.) per la medesima finalità.

#### **Art. 9**

#### **Modalità di erogazione dei contributi**

I contributi economici possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- ✓ **Contributi economici diretti** con erogazione diretta di denaro contante al richiedente e/o ad un familiare o altro soggetto da lui formalmente delegato anche dietro eventuale indicazione da parte del Servizio Sociale.
- ✓ **Contributi economici indiretti** ovvero riduzioni e/o esenzioni dal pagamento delle tariffe relative ad altri servizi erogati dall'Amministrazione comunale (ad esempio, refezione scolastica). Il Servizio sociale valuterà l'erogazione di tale beneficio solo nel caso non possa essere concesso in base ai singoli Regolamenti relativi ai servizi interessati. La decisione relativa ad eventuali riduzioni e/o esenzioni dovrà essere comunicata al servizio interessato dal provvedimento ed all'Ufficio Ragioneria in quanto addetto alla riscossione delle tariffe.

Entrambe le tipologie di contributo possono risultare da situazioni di bisogno economico straordinario risolvibili con interventi una-tantum (ad esempio per il pagamento delle utenze) oppure di bisogno economico continuativo per cui la contribuzione economica deve essere parte di un progetto sociale più complessivo e volto al superamento della condizione di disagio ed all'autonomia dell'utente.

I contributi economici indiretti vengono erogati su base annua e la relativa domanda deve essere rinnovata ogni anno.

#### **Art. 10**

#### **Requisiti per la concessione**

Requisiti essenziali per la concessione di contributi economici sono:

- lo stato di bisogno socio-economico;
- ISEE del nucleo familiare del richiedente inferiore al Minimo Vitale, così come stabilito all'art. 6: nel calcolo dell'ISEE dovranno essere conteggiati anche l'assegno erogato da ex coniuge in base a provvedimenti giudiziari, il 50% di pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e gli assegni concessi ai sensi degli artt.65 e 66 della legge 448/98 e dell'intero contributo a sostegno dell'affitto.

Se dalla valutazione complessiva della situazione socio-economica risulta riconoscibile un contributo economico diretto continuativo (almeno tre mesi) dell'importo mensile di almeno Euro 250,00 si provvederà all'erogazione del contributo per il primo mese, in attesa dell'integrazione della valutazione della situazione economica del nucleo del richiedente, sommandovi anche:

- 15% della differenza fra l'ISEE dei nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti)

in presenza dei parenti più prossimi) ed il Minimo Vitale dei nuclei stessi (in tale caso nel calcolo ISEE si terrà conto delle componenti previste dalla normativa statale in via generale).  
A tal fine il richiedente il contributo economico dovrà allegare alla domanda la propria dichiarazione ISEE, integrandola, se richiesto, con tutte le indicazioni di tipo economico previste dal presente regolamento, con le dichiarazioni ISEE di tutti i nuclei suddetti.  
In mancanza di tale integrazione dopo 30 giorni il contributo verrà immediatamente interrotto.  
Potrà essere sospeso o negato l'intervento economico anche con l'ISEE inferiore al Minimo Vitale laddove venga a mancare la partecipazione dell'utente al progetto sociale concordato.  
Non è ammissibile la domanda di contributi economici da parte di persone titolari di patrimonio mobiliare (obbligazioni, azioni, titolo di stato, depositi bancari, beni di valore, quote di fondi comuni di investimento) anche cointestato, o di patrimonio immobiliare ad esclusione dell'immobile non di lusso adibito a prima abitazione.

## **Art. 11** **Accesso al Servizio**

La domanda per l'accesso ai benefici economici deve essere formulata per iscritto dal richiedente su apposito modulo disponibile presso i Servizi sociali, previo colloquio con un Assistente sociale, e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei nuclei familiari dei tenuti agli alimenti, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi (Ser.T., CPS, Consultori familiari, ecc.), la domanda, sulla base della valutazione e della richiesta dell'Assistente sociale, dovrà essere corredata anche dalla relazione di questi ultimi che possono anche fornire un parere sull'entità del contributo economico.

L'Assistente sociale è tenuto ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo, qualora questi ultimi fossero impossibilitati o manifestassero difficoltà.

Non verranno prese in considerazione le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'Amministrazione, o quelle che non fossero compilate in ogni loro parte sostanziale o non sottoscritte dal richiedente, o senza l'allegata relazione del servizio territoriale che ha in carico il caso qualora venga richiesta formalmente, ovvero senza l'allegata certificazione ISEE.

Il richiedente cui sia stato concesso un beneficio economico erogabile periodicamente, è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica che intervengano nel corso della durata della erogazione, pena la revoca del beneficio a partire dal momento di cambiamento della situazione, con conseguente obbligo di restituzione.

## **Art. 12** **Istruttoria della domanda**

La domanda, corredata dall'apposita documentazione, verrà esaminata dall'Assistente sociale competente per il caso il quale esprimerà parere motivato sulla base del presente regolamento relativamente all'accettazione della stessa, allegando se del caso l'eventuale progetto di accompagnamento e sostegno del richiedente la domanda viene quindi sottoposta alla Commissione di cui all'art.4.

Entro 10 giorni dall'approvazione o dal diniego del contributo verrà data comunicazione scritta al richiedente in merito all'esito della domanda mediante lettera.

In caso di domande incomplete o nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di chiedere chiarimenti o informazioni ulteriori, il suddetto termine verrà prorogato per ulteriori 30 giorni, a partire dalla consegna dell'integrazione.

Se la domanda non viene integrata entro 6 mesi verrà archiviata.

### **Art. 13**

#### **Misura del contributo economico**

La misura del contributo economico diretto è data dalla differenza tra il Minimo Vitale e le risorse economiche del nucleo richiedente, integrate dalle risorse economiche dei tenuti agli alimenti nella misura della eccedenza percentuale stabilita all'art. 10 (15%), il tutto nel rispetto delle compatibilità di bilancio dell'ente. Viene fatta salva la discrezionalità dello Assistente sociale che con relazione specifica potrà differenziare il contributo, in base alla valutazione complessiva della situazione socio-economica del nucleo ed alla collaborazione espressa dall'utente al progetto sociale.

### **Art. 14**

#### **Durata del contributo economico**

I contributi economici vengono erogati una tantum.

In caso di situazioni di particolare difficoltà ed a seguito di attenta valutazione da parte della Commissione competente il contributo può essere erogato anche per periodi maggiori laddove siano individuabili motivati e giustificati impedimenti al cambiamento della situazione.

### **Art. 15**

#### **Concessione dei contributi**

La concessione del contributo o il suo diniego sono disposti con determinazione del Dirigente di Settore nell'ambito delle compatibilità di bilancio dell'ente, e tenuto conto delle proposte formulate dalle Commissioni dei contributi.

### **Art. 16**

#### **Controlli**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante verifica a campione con le modalità sancite nell'apposito Regolamento comunale, sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di altri uffici della Amministrazione compresa la Vigilanza Urbana.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e non potrà più presentare per un anno ulteriori richieste di contributo.

### **Art. 17**

#### **Modalità di erogazione e decadenza del beneficio**

L'erogazione del contributo avviene tramite apposita determinazione a firma del Dirigente del settore da liquidarsi a cura della Tesoreria comunale. Per fronteggiare situazioni di evidente e indilazionabile bisogno, l'assistente sociale può dar corso all'erogazione tramite l'economato, delle somme necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza.

Il contributo economico dovrà essere incassato entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento in cui viene emesso il mandato di pagamento a pena di decadenza dal beneficio da parte dell'utente. La decadenza dal beneficio è prevista anche nel caso in cui il richiedente non partecipi attivamente al progetto concordato con il Servizio sociale: in tal caso, l'Assistente Sociale competente, può proporre la decadenza dal beneficio che viene poi formalizzata con determinazione dirigenziale.

In caso di decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo finalizzato e non utilizzato per il fine stesso.

Il beneficiario decaduto non potrà essere ammesso ad un nuovo contributo per almeno 1 anno.

### **Art. 18** **Ricorsi**

Contro il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda, è ammesso ricorso con atto scritto indirizzato al Sindaco del Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

All'istanza di ricorso viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite lettera AR o notifica del messo comunale.